

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.(G.U. 147 DEL 25/6/2008).

Novità per i pagamenti ai professionisti

Non c'è più l'obbligo per i professionisti di tenere conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, all'attività esercitata. Viene, inoltre, abolita la tracciabilità degli incassi, tipo assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici ed altre modalità "certe" bancarie o postali di pagamento. Erano, infatti, stati fissati dei paletti oltre i quali doveva esistere la tracciabilità: 100 euro per i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2009, a 500 per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 e a 1.000 euro per quelli effettuati fino al 30 di questo mese.

Novità sulla tracciabilità dei trasferimenti in denaro o assegni

L'obbligo di inserimento della clausola "Non trasferibile" ed indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario negli assegni passa da Euro 5.000 ad Euro 12.500, pertanto, ciò significa anche che il denaro contante ed i titoli al portatore potranno circolare liberamente entro quest'ultimo limite. Stesso limite di Euro 12.500, il saldo massimo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. Non vi è, inoltre, più l'obbligo di indicare il codice fiscale del girante degli assegni, ma resta l'imposta di bollo di Euro 1,5.

Novità in tema di certificazioni di conformità degli impianti

Viene abolito l'art.13 del D.M. 22/1/2008 n.37, pertanto non sorge più alcun obbligo di consegnare le copie delle certificazioni di conformità degli impianti da parte del proprietario al conduttore, oppure da parte del venditore al compratore. Viene, di conseguenza, posto un termine entro il quale dovranno essere emanati uno o più decreti che rideterminino l'intera materia sulla sicurezza negli edifici.

A cura Rag. Andrea Casarini